

Giurisdizione in materia di acque pubbliche

Data di pubblicazione: 5 ottobre 2017

TAR - sentenza 3 ottobre 2017* (sul giudice competente a decidere una controversia avente ad oggetto l'impugnazione dell'ordine di demolizione di una centralina idroelettrica con captazione delle acque, nel caso in cui il manufatto sia stato realizzato in un torrente).

TAR VENETO, SEZ. II - sentenza 3 ottobre 2017 n. 883 - Pres. Pasi, Est. Morgantini - Decima e altri (Avv. Alpagotti) c. Comune di Taibon Agordino (Avv. Gaz) e Provincia di Belluno (n.c.) - (dichiara la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche).

Giurisdizione e competenza - Abusi edilizi - Ordine di demolizione - Di una centralina idroelettrica con captazione delle acque - Realizzata in un torrente - Controversie in materia - Giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

Rientra nella giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi dell'art. 143 lettera a) del r.d. n. 1775 del 1933 e dell'art. 133 lettera f), del [codice del processo amministrativo](#), una controversia avente ad oggetto l'impugnazione dell'ordine di demolizione di una centralina idroelettrica con captazione delle acque, ove il manufatto sia stato realizzato in un torrente (1).

(1) Cfr. Tar Veneto II n. 257 del 2016, II n. 774 del 2015, Consiglio di Stato V n. 3055 del 2016, in *LexItalia.it*, pag. <http://www.lexitalia.it/a/2016/79292>

Nella motivazione della sentenza in rassegna, è stato dato lealmente atto della sussistenza di oscillazioni giurisprudenziali in materia, e, pertanto, è stata disposta la compensazione delle spese tra le parti.

Pubblicato il 03/10/2017

00883/2017 REG.PROV.COLL.

00976/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 976 del 2017, proposto da: Liliana Decima, Juri

Dai Pra', rappresentati e difesi dall'avvocato Claudia Alpagotti, con domicilio eletto presso lo studio Raffaella Boscolo in Venezia, San Marco 4769;

contro

Comune di Taibon Agordino, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Gaz, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, Santa Croce 269;

nei confronti di

Provincia di Belluno non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento di diffida a demolire e ripristinare lo stato dei luoghi datata 10.5.2017, prot. n. 3266, adottata dal Responsabile del Procedimento- Ufficio Tecnico del Comune di Taibon Agordino (BL), P.e. Collazuol Fulvio, notificata a mani dei ricorrenti in data 11.5.2017;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Taibon Agordino;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2017 il dott. Marco Morgantini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

La giurisdizione appartiene infatti al tribunale superiore delle acque pubbliche ai sensi dell'art. 143 del R. D. n° 1775 del 1933 e dell'art. 133 lettera f) del codice del processo amministrativo.

L'impugnata ordinanza di demolizione è motivata in relazione all'abusiva costruzione di centralina idroelettrica con captazione delle acque del torrente Foram.

Trattasi dunque di provvedimento che rientra nella materia delle acque pubbliche ai sensi dell'art. 143 lettera a) del r.d. n° 1775 del 1933 e dell'art. 133 lettera f del codice del processo amministrativo e dunque è devoluta alla giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche (così Tar Veneto II n° 257 del 2016, II n° 774 del 2015, Consiglio di Stato V n° 3055 del 2016)

Le oscillazioni giurisprudenziali sul punto consentono di compensare le spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Dichiara la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Alberto Pasi, Presidente

Stefano Mielli, Consigliere

Marco Morgantini, Consigliere, Estensore

IL SEGRETARIO